

SU BIGENITORIALITÀ E DINTORNI

Stiamo assistendo al can can virtuale che si sta svolgendo nel web su questi temi: bigenitorialità, affidamento, PAS. Ormai vi si cimentano un po' tutti, e tutti, tra il patetico e il peripatetico, hanno da dire la loro,

L'arroccarsi ostinato su questo principio ha tanto l'aria di una classica operazione di manipolazione psicologica. È ovvio che i genitori di un bambino sono due e restano sempre due anche in caso di separazione coniugale; ma il passaggio successivo, e cioè l'affidamento a entrambi sempre e comunque non è altrettanto ovvio.

Il tentativo di manipolazione in atto è proprio questo: estendere l'ovvietà della prima proposizione (i genitori sono sempre due) alla seconda (il bambino deve essere affidato a entrambi, sempre e comunque).

Se compito dei magistrati minorili è quello di tutelare l'interesse supremo del minore essi devono essere messi nella condizione di potersi liberamente formare un convincimento su ogni specifica vicenda processuale senza condizionamenti di sorta, muovendosi ovviamente all'interno di una cornice legislativa logica e coerente; ma le leggi devono anche essere rispettose della professionalità, della necessaria discrezionalità del magistrato, non possono legargli le mani.

E se madre e minore lamentano e/o denunciano la violenza o gli abusi sessuali paterni, magistrati minorili attenti e sensibili non possono far finta di nulla; la priorità nel processo di affidamento del minore deve essere la sicurezza del minore. Poi il processo penale potrà anche concludersi con l'assoluzione del padre e si potranno rivedere le condizioni di affidamento. Ma se, come accaduto di recente il processo penale conferma le accuse di violenza o abusi sessuali nei confronti del padre, l'affidamento del minore al padre presunto violento o abusante non è un'aberrazione giuridica?

Il processo di affidamento non può non tener conto di questi elementi, il minore non può essere diviso in due sulla base di teorie campate in aria.

Tutte le ricerche psicologiche degli ultimi cento anni sono concordi nell'affermare che sino ai 6-8 mesi il rapporto con la madre riveste carattere vitale per il bambino e che sino ai 3-4 anni è essenziale per i normali processi di individuazione-separazione. Cosa deve fare il magistrato a questo punto? Applicare in maniera acritica certi automatismi legislativi (affidamento condiviso sempre e comunque) o tenere conto dell'interesse supremo del minore e regolarsi di conseguenza, in base a quella che è la sua professionalità, la sua esperienza, il parere degli specialisti consultati, ecc?

Il magistrato non può non tenere conto, nel formarsi della sua decisione, dell'età del minore, della distanza tra le abitazioni dei genitori e del tenore dei loro rapporti; ed è scontato che il genitore non collocatario, o al limite non affidatario, resta sempre genitore, che il suo diritto alla genitorialità non è intaccato da questa decisione. Consentire al proprio figlio di crescere con un riferimento solido e costante, senza essere traumatizzato dal periodico mutare di abitazione e di abitudini, dovrebbe rassicurarlo; il pericolo, per lo sviluppo del bambino, non è questo ma proprio l'opposto: crescere senza radici, senza sentirsi a casa sua in nessun luogo.

FONTE: <https://www.facebook.com/notes/contro-pedofilia-e-pas/su-bigenitorialit%C3%A0-e-dintorni/520078881351248>